

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc II</sup> <sub>N 1</sub>

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### CALANDRONE GIACOMO

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 290 DEL CODICE PENALE E 2 DELLA LEGGE  
11 NOVEMBRE 1947, N 1317 (VILIPENDIO DEL GOVERNO E DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO)TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(ZOLI)*Annunziata il 26 giugno 1953*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 22 giugno 1953

Il Procuratore della Repubblica in Siracusa ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Calandrone Giacomo, per i reati di vilipendio del Governo e di vilipendio delle Forze armate dello Stato (articoli 290, prima parte e capoverso, del Codice penale, 2, della legge 11 novembre 1947, n 1317)

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Siracusa, con gli atti del procedimento (fascicolo n 264/1153 della Procura di Siracusa)

Con decreto in data 19 maggio 1953 ho concesso, *soltanto* per il reato di vilipendio delle Forze armate dello Stato (articoli 290, capoverso, del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n 1317), l'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 313, capoverso secondo, del Codice penale

*Il Ministro  
ZOLI*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Siracusa, 27 aprile 1953

Con rapporto del 31 gennaio 1953 il commissario di pubblica sicurezza di Lentini ha denunciato l'onorevole Calandrone Giacomo, deputato al Parlamento, per il delitto di cui all'articolo 290, capoverso, del Codice penale, per avere, in un comizio tenuto a Lentini il 30 gennaio 1953, asserito che il Governo, allo scopo di intimorire i deputati dell'opposizione, aveva disposto, in prossimità di Palazzo Montecitorio, uno schieramento di trecento carabinieri e di quattro o cinquecento agenti di pubblica sicurezza reclutati nella peggiore feccia della società

Le preliminari indagini, mediante l'audizione dei verbalizzanti maresciallo Squasi Francesco, brigadiere Giunta Sebastiano, brigadiere Fichera Michelangelo, maresciallo Venza Francesco, maresciallo Celeste Giacomo, accertarono che l'onorevole Calandrone effettivamente pronunziò le su riferite frasi e che, al richiamo del commissario di pubblica sicurezza dottor Inturrisi Francesco, ebbe subito a giustificarsi col dire che non intendeva

con quelle frasi vilipendere tutti i carabinieri o tutti gli agenti di pubblica sicurezza, ma si riferiva soltanto a quelli schierati a Palazzo Montecitorio, alcuni dei quali egli conosceva personalmente quali appartenenti alla X Mas.

Si accertò altresì, che il comizio poté continuare ad essere portato a termine senza alcun altro incidente.

L'onorevole Calandrone, sentito a chiarimenti, ha negato di avere pronunciato le frasi incriminate.

Ciò premesso si chiede alla S. V. Ill.ma autorizzazione a procedere contro l'onorevole Calandrone Giacomo di Antonio e di Loffredo Angela, nato a Savona il 7 marzo 1909, deputato alla Camera, per i seguenti reati:

a) del delitto di cui all'articolo 290, prima parte, del Codice penale, per avere pub-

blicamente vilipeso il Governo della Repubblica, in un comizio sul tema: « La legge truffa » in Lentini il giorno 30 gennaio 1953, con le seguenti frasi: « ...il Governo, allo scopo di intimorire i deputati dell'opposizione, aveva disposto, in prossimità di Palazzo Montecitorio, uno schieramento di 300 carabinieri e di 400 o 500 agenti di pubblica sicurezza reclutati nella peggiore feccia della società »;

b) del delitto di cui all'articolo 290, capoverso, del Codice penale, per avere pubblicamente vilipeso le Forze armate dello Stato (carabinieri e pubblica sicurezza) con le frasi riportate alla lettera a), nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sopra.

*Il Procuratore della Repubblica*

BUSCEMI.